



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 31/03/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Categoria D – posizione economica D1 - profilo professionale “Istruttore Direttivo Legale” (G.U. n. 5 del 19.01.2021 e n. 22 del 19.03.2021). Ammissione/esclusione candidati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la Deliberazione Presidenziale n. 199 del 07.08.2020 con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e confermata la programmazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2019-2020;

Visti e richiamati:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

Considerato che il bilancio pluriennale è autorizzatorio, in presenza di risorse già stanziare per le assunzioni di personale risulta possibile effettuare le assunzioni già programmate nel Programma Triennale del fabbisogno di Personale 2021/2023 ed in particolare quelle previste nel 2° anno del biennio. Inoltre è possibile anche

effettuare assunzioni derivanti da cessazioni di personale non previste perché la copertura è assicurata dalle somme stanziare per il pagamento delle competenze del personale cessato;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2617 del 16.12.2020 si indiceva concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Legale” categoria D, posizione di accesso D1, con approvazione del relativo bando di concorso;
- l’estratto del bando sopra citato veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 5 del 19.01.2021;
- il bando di concorso integrale prot. gen. n. 1400 del 19.01.2021, con relativo schema di domanda, veniva pubblicato sul sito internet dell’Ente www.provincia.benevento.it, nella sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;
- al Protocollo dell’Ente sono pervenute:
 - entro la data di scadenza del bando di concorso di cui sopra (18.02.2021):
 - **n. 57 (cinquantasette) domande** di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;
 - fuori termine: n. 1 (una) domanda;

Richiamata la sentenza n. 947 del 02.02.2021 con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito che:

- l’iscrizione all’Albo costituisce una condizione indispensabile all’esercizio della professione di avvocato, e ciò anche nel caso in cui le relative funzioni siano esercitate in un Ente Pubblico di cui l’avvocato è dipendente, dovendo in questo caso iscriversi all’elenco “speciale” di cui agli artt. 3 c. 4 lett. b), e 69 R.D. 22.1.1934 n. 37. Tuttavia, il possesso delle richieste competenze professionali è già accertato dal superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione, mentre la successiva iscrizione all’Albo, pur costituendo condicio sine qua non per l’esercizio della professione, rappresenta un adempimento formale, cui l’Ordine è tenuto, salva la verifica dell’assenza di cause ostative e senza invece che tale iscrizione sia preceduta dell’accertamento del possesso di ulteriori requisiti di capacità professionale in capo al richiedente, tanto da configurarsi come atto a basso contenuto di discrezionalità, atteso che l’esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato alla precedente fase abilitativa;
- l’esercizio del potere tecnico-discrezionale di controllo è riservato esclusivamente alla precedente fase abilitativa e che il bando che richiede tale specifico requisito di partecipazione ovverosia il possesso di un elemento che è in realtà previsto solo per l’esercizio delle funzioni oggetto del concorso - e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti – è illegittimo nella misura in cui limita arbitrariamente la platea dei potenziali candidati, proprio a causa di tale criterio di selezione, da ritenere pertanto irragionevole;
- Assume al riguardo rilievo non secondario la pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2010, richiamata anche dal giudice di primo grado, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «*Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario), “*nella parte in cui non prevedeva*

tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati", statuendo che "la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l'iscrizione all'albo forense, rispetto a quanti risultino "solo" abilitati a svolgere la professione di avvocato".

Considerato che, in virtù della sopracitata sentenza, con Deliberazione Presidenziale n. 33 del 16.02.2021, si modificava l'allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante norme di accesso all'impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato con deliberazione Presidenziale n. 281 del 04.12.2020, integrando la tabella A, relativa ai requisiti culturali, professionali e specifici per l'accesso dall'esterno, per le categorie D dell'area legale e tecnica, con l'aggiunta del requisito *"ovvero possesso del titolo abilitante a detta iscrizione"*;

Rilevato che in conseguenza di tale integrazione con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17.02.2021 si procedeva alla rettifica parziale del bando di concorso pubblico prot. n. 1400 del 19.01.2021, estendendo la partecipazione anche a coloro che siano in possesso del requisito relativo all'abilitazione all'esercizio della professione, anche se non iscritti al relativo albo professionale;

Dato atto che:

- l'estratto del bando rettificato sopra citato veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 22 del 19.03.2021;
- il bando di concorso integrale rettificato prot. gen. n. 8564 del 19.03.2021, con relativo schema di domanda, veniva pubblicato sul sito internet dell'Ente www.provincia.benevento.it, nella sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;
- al Protocollo dell'Ente sono pervenute:
 - entro la data di scadenza del bando di concorso rettificato (18.04.2021):
 - **n. 41 (quarantuno) domande** di partecipazione valide ai fini dell'istruttoria;
 - fuori termine: n. 4 (quattro) domande;

Rilevato che, come previsto all'articolo 4 di entrambi i bandi di concorso (prot. n. 1400 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8564 del 19.03.2021), si è provveduto all'esame delle domande pervenute di cui sopra, ai fini della loro ammissibilità;

Dato atto che dall'esame delle n. 95 domande è emerso **che n. 3 candidati non sono in possesso del requisito della abilitazione all'esercizio della professione richiesto** sia dal primo che dal secondo bando;

Considerato che:

- l'art. 2 del bando di concorso rettificato prevedeva:
 - *"È confermata la validità delle domande trasmesse entro il 18.02.2021 dai candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando prot. n. 0001400, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente in data 19.01.2021. Pertanto, per essere ammessi al concorso devono trasmettere una nuova domanda di partecipazione, nel*

periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente bando e la data di scadenza del 18/04/2021, coloro che:

- abbiano trasmesso la domanda oltre il termine stabilito dal bando pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente ed in amministrazione trasparente in data 19.01.2021, tenendo conto di quanto stabilito nei precedenti paragrafi del presente articolo 2, relativo alla presentazione della domanda di ammissione alla selezione;*
- coloro che siano in possesso del requisito relativo all'abilitazione all'esercizio della professione, anche se non iscritti all'Albo degli Avvocati, oltre che degli altri requisiti generali e specifici previsti dal presente bando.”*
- tra le domande pervenute entro la data di scadenza del bando di concorso prot. n. 1400 del 19.01.2021 (18.02.2021) n. 2 candidati non hanno dichiarato l'iscrizione all'albo professionale e non hanno ripresentato la domanda entro la data di scadenza del bando di concorso rettificato prot. n. 8564 del 19.03.2021;

Richiamato l'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le procedure selettive finalizzate all'assunzione nelle amministrazioni pubbliche devono essere finalizzate, in particolare, “all'accertamento della professionalità richiesta”, ciò che del resto costituisce applicazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione;

Ritenuto, in virtù della sentenza n. 947 del 02.02.2021 del Consiglio di Stato sopra richiamata e della rettifica parziale del bando di concorso prot. n. 1400 del 19.01.2021 intervenuta entro il termine di scadenza di detto bando mediante l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17.02.2021, dover ammettere alla procedura concorsuale i candidati sopranominati per il principio secondo il quale il possesso delle richieste competenze professionali è già accertato dal superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione, mentre l'iscrizione all'albo professionale rappresenta un adempimento meramente formale;

Ritenuto evidenziare che anche la «[...] giurisprudenza costituzionale [...] ritiene rispettato il requisito del pubblico concorso, di cui all'art. 97, terzo comma, Cost., ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura aperta, alla quale possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. La stessa deve essere, inoltre, di tipo comparativo, ossia volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti [...]» cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 03 gennaio 2020, sentenza n. 47.

Ritenuto che in termini maggiormente esplicativi giova ribadire che «[...] in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative [...]» cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 03 marzo 2020, sentenza n. 1537

Dato atto che, essendo il numero dei partecipanti al concorso superiore a 15, così come previsto dall'art. 6 di entrambi i bandi di concorso (prot. n. 1400 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8564 del 19.03.2021), l'Amministrazione procederà ad effettuare una preselezione di tipo attitudinale svolta attraverso quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali;

Dato atto, altresì, che:

- nessun candidato è esonerato a sostenere la prova preselettiva in quanto nessuno ha dichiarato in domanda di essere in possesso, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui

all'art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) e allegato alla stessa la certificazione medica prescritta;

- nessun candidato ha dichiarato in domanda di essere portatore di handicap e di avere la necessità di utilizzare ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove del concorso;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell'ammissione ed esclusione dei candidati al concorso pubblico di cui all'oggetto sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria espletata e di quanto precedentemente precisato;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste e richiamate:

- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;
- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto "*Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022*" e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

- il decreto presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI DARE ATTO** che, con riferimento al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria “D” – posizione economica “D1” – profilo professionale “Istruttore Direttivo Legale” sono pervenute le seguenti domande di partecipazione, debitamente acquisite al protocollo generale dell’Ente:

- entro la data di scadenza del bando prot. n. 1400 del 19.01.2021 (18.02.2021): **n. 57 (cinquantasette) domande di partecipazione** valide ai fini dell’istruttoria;
 - **di cui n. 3 candidati non sono in possesso del requisito** della abilitazione all’esercizio della professione richiesto sia dal primo che dal secondo bando;
- n. 1 (una) domanda fuori termine 18.02.2021:
- entro la data di scadenza del bando di rettifica prot. n. 8564 del 19.03.2021 (18.04.2021): **n. 41 (quarantuno) domande di partecipazione** valide ai fini dell’istruttoria;
- n. 4 (quattro) domande fuori termine 18.04.2021:

2. **DI DETERMINARE**, all’esito dell’istruttoria espletata, l’ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1400 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8564 del 19.03.2021), con riserva di accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, di **n. 95 (novantacinque) candidati, indicati nell’allegato “A” alla presente determinazione**, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nei richiamati bandi ed hanno dichiarato di possedere i requisiti generali e speciali richiesti dai bandi medesimi per l’ammissione al concorso.

3. **DI DETERMINARE**, altresì, l’esclusione dalla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1400 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8564 del 19.03.2021), **n. 8 (otto) candidati, indicati nell’allegato “B” alla presente determinazione**, con la indicazione del motivo dell’esclusione stessa.

4. **DI PRECISARE** che la presente determina con gli elenchi allegati “A” e “B” verrà pubblicata:

- sull’ALBO PRETORIO ONLINE;
- SEZIONE PRIMA PAGINA AVVISI WEB ENTE;
- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D.Lgs. 33/2013);

ed avrà valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii., a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi e di quelli esclusi, come previsto dall’art. 7 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1397 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021).

5. **DI RILEVARE** che il calendario della prova preselettiva di cui all’art. 6 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1397 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021) sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale della Provincia – nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Bandi di Concorso e che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.

6. DI DARE ATTO, altresì, che:

- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente a.i. dr. Maria Luisa Dovetto, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

